

**Legge regionale 8 ottobre 1996, n. 31 (BUR n. 91/1996)  
(Novellazione)**

**PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3  
MAGGIO 1988, N. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE  
DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE" E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Articolo 1**

**1.** Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, già prorogato al 31 dicembre 1994 dalla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37, al 31 dicembre 1995 dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 38, e al 31 dicembre 1996 dall'articolo 12 dalla legge regionale 7 settembre 1995, n. 41, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. Conseguentemente, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997.

**Articolo 2**

**1.** La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## SOMMARIO

Articolo 1 .....	1
Articolo 2 .....	1